

**Linee guida per l'elezione
del Consiglio metropolitano
della Città metropolitana di Bologna**

Art. 1 – Finalità

1. Le seguenti Linee guida in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplinano la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della Città metropolitana di Bologna e lo svolgimento del procedimento elettorale del Consiglio metropolitano.
2. In sede di prima applicazione disciplinano la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale nell'ambito dell'organizzazione della Provincia di Bologna per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna che subentrerà alla stessa Provincia il 1 gennaio 2015.

CAPO I

UFFICIO ELETTORALE METROPOLITANO

Art. 2 – Costituzione

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, da effettuarsi in sede di prima applicazione entro il termine previsto dalla L. 56/2014, articolo 1 comma 15, presso la Provincia di Bologna è costituito l'ufficio elettorale metropolitano (di seguito: ufficio elettorale). L'ufficio è composto da un dirigente dell'ente e da almeno sei (6) componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia con profilo principalmente amministrativo. Uno dei componenti può essere scelto con competenze tecnico informatiche in relazione ai supporti tecnologici utilizzati per le operazioni di voto. L'ufficio è supportato da una segreteria operativa.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Bologna, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano entro la data indicata nel comma precedente.
3. L'atto di costituzione individua i membri supplenti in numero eguale a quello degli effettivi per le relative sostituzioni in caso di necessità.
4. L'ufficio elettorale è costituito come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente del Settore Affari generali ed istituzionali della Provincia di Bologna e senza l'impiego di risorse economiche aggiuntive; l'ufficio è operativo dall'avvio del procedimento elettorale fino a sessanta giorni dopo la convalida degli eletti.
5. Le competenze relative alla tenuta dell'anagrafe elettorale metropolitana di cui all'articolo 6, alla sostituzione dei consiglieri metropolitani eventualmente decaduti e ogni altra attività inerente o successivamente prevista dalla legge, relativa o attinente l'elezione dei consiglieri metropolitani, sono in capo al Settore Affari generali ed istituzionali.
6. La Città metropolitana conferma l'ufficio elettorale di cui ai commi precedenti ovvero ne ridetermina la composizione e l'organizzazione, una volta subentrata alla Provincia di

Bologna il 1° gennaio 2015.

Art. 3 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano di Bologna, adottato dal Sindaco del Comune di Bologna.
2. Il decreto è normalmente adottato entro il quarantesimo (40°) giorno antecedente a quello previsto per la votazione
3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Bologna. E' altresì pubblicato nel Sito istituzionale della Provincia di Bologna, in apposita sezione dedicata alle elezioni del Consiglio metropolitano. Il Decreto è trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i Sindaci dei comuni dell'area metropolitana di Bologna.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti nel termine di tre (3) giorni dalla data delle elezioni.
5. Il Dirigente preposto all'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio metropolitano.
6. In sede di prima applicazione, nella pagina principale del Sito istituzionale della Provincia di Bologna è istituita una specifica sezione dedicata alle elezioni del Consiglio metropolitano per effettuare le pubblicazioni telematiche previste dalle presenti Linee guida.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del consiglio metropolitano di Bologna i sindaci e i consiglieri dei comuni dell'area metropolitana di Bologna in carica.
2. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni dell'area metropolitana di Bologna.

Art. 5 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità ¹ si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili in relazione al ruolo di consigliere metropolitano.

¹ si riportano in allegato 4 le norme di riferimento

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari generali dei comuni individuano gli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) al trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello della data fissata per le elezioni, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale. Su richiesta dell'ufficio elettorale, trasmettono tale elenco entro il trentaduesimo (32°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

2. Nell'attestazione il comune indica per ogni amministratore: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

3. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, l'ufficio elettorale, con atto del dirigente, determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel Sito istituzionale della Provincia di Bologna in sede di prima applicazione della norma e successivamente della Città metropolitana.

4. L'elenco degli amministratori è conservato a cura del Settore Affari generali ed istituzionali nonché aggiornato nei casi indicati dall'articolo successivo. Tale elenco, che costituisce l'anagrafe elettorale metropolitana è articolato in base alla fasce di popolazione comunale previste dalla legge e dall'art. 21 presenti nell'area metropolitana bolognese². Ogni fascia è ordinata alfabeticamente in base a cognome e nome degli amministratori appartenenti e divisi per comune ove ricoprono la carica (sindaco o consigliere). Ad ogni fascia è assegnato un colore come previsto dall'articolo 21.

5. Eventuali variazioni del corpo elettorale sono comunicate senza indugio dal Segretario comunale competente all'ufficio elettorale che provvede alle modifiche. Dette variazioni devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto dall'ufficio elettorale da pubblicarsi sul Sito istituzionale della Provincia di Bologna. In ogni caso, per l'esercizio di voto, gli amministratori comunali non ancora iscritti per qualunque causa all'anagrafe elettorale possono presentare idonea certificazione, contenente i motivi della mancata iscrizione all'anagrafe, di possesso della carica sottoscritta dal Segretario generale del relativo comune. La certificazione è acquisita dall'ufficio elettorale.

Art. 7 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. Ogni comune entro tre giorni dalla conoscenza della causa, comunica all'ufficio elettorale l'avvenuta cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale al fine di aggiornare l'anagrafe elettorale metropolitana.

2. I consiglieri metropolitani comunicano immediatamente all'ufficio elettorale la cessazione della carica di sindaco o consigliere comunale presso il rispettivo comune al fine di avviare la procedura di sostituzione ai sensi del comma 39 della L.56/2014.

² vedi articolo 1 comma 33 della L.56/2014.

Art. 8 - Collegio elettorale

1. Nell'area metropolitana di Bologna, ai fini delle elezioni del Consiglio metropolitano, è costituito un unico collegio elettorale.

CAPO III

FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI E PARITA' DI GENERE

Art. 9 – Liste e contrassegno

1. Le liste di candidati al Consiglio metropolitano di Bologna sono presentate personalmente all'ufficio elettorale da uno dei sottoscrittori o da altro soggetto formalmente delegato da essi.

2. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati anche simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a nove (9) e non superiore a diciotto (18)³.

4. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ad essi è assegnato un numero progressivo.

Art. 10 – Le sottoscrizioni

1. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali, così come stabiliti con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 6.

2. I candidati alla carica di consigliere metropolitano non possono essere sottoscrittori di nessuna lista.

3. L'elenco dei sottoscrittori è allegato alla dichiarazione di presentazione della lista con cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.

³ vedi articolo 1 comma 26 della L.56/2014.

4. Le firme di ogni sottoscrittore, in ogni caso, devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁴. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵.

5. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive.

Art. 11 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere metropolitano⁶

1. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi⁷.

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Art. 12 – Presentazione delle liste

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere metropolitano è presentata all'ufficio elettorale attraverso una dichiarazione redatta su apposito modulo allegato (1) alle presenti Linee guida e pubblicato sul Sito istituzionale della Città metropolitana ovvero, in

4 tale articolo prevede che: *“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ...i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco*

5 tale articolo prevede che: *“...l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio...”.*

6 l'art.1, comma 71 della L. 56/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 125, non si applica il comma precedente.

7 vedi art. 73 comma 2 del D.lgs 267/2000.

sede di prima applicazione, della Provincia di Bologna.

2. Il documento contiene, a pena di inammissibilità:

- la denominazione della lista;
- la lista dei candidati a consigliere metropolitano;
- la sottoscrizione del presentatore della lista di cui al comma 2 dell'articolo 9.

3. Nella domanda possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
- delegare in forma scritta – fino a prima dell'inizio delle operazioni di voto – fino a due rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio. Il termine è perentorio.

4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista di cui al comma 2 dell'articolo 9.

5. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere metropolitano sono allegate:

- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura contenenti la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5. La dichiarazione è redatta su apposito modello (allegato 2) pubblicato sul Sito istituzionale della Città metropolitana ovvero, in sede di prima applicazione, della Provincia di Bologna;
- l'elenco dei sottoscrittori con le firme autenticate;
- il contrassegno di cui all'articolo 9 comma 3, successivamente inviato anche in modalità telematica all'ufficio elettorale. In caso di impossibilità, il contrassegno è trasmesso a colori, solo cartaceamente nelle seguenti misure: tre (3) cm di diametro per la stampa delle schede elettorali e dieci (10) cm per la stampa dei manifesti.
- L'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di

utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90⁸.

Art. 13 - Termine per la presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione. Il termine è perentorio.

2. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di elettorato attivo, l'ufficio elettorale sarà aperto al pubblico nel primo giorno previsto per la presentazione delle liste dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 14 - Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16,00 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.

Art. 15 - Adempimenti dell'ufficio elettorale, regolarizzazione

1. L'ufficio elettorale, alla presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione utilizzando apposito modulo (allegato 3). L'ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.

2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile del procedimento richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

3. Il responsabile del procedimento richiede altresì la sostituzione del contrassegno nel caso non siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9 comma 3, nel termine di tre giorni .

Art. 16 – Dati personali

1. Il dirigente dell'ufficio elettorale è il responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale.

2. I soli componenti dell'ufficio elettorale e del seggio sono incaricati del trattamento dei dati personali.

⁸ vedi nota 4.

3. Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Codice per la tutela dei dati personali, D.lgs. 196/2003 nonché del relativo Regolamento provinciale di attuazione, in sede di prima attuazione e successivamente da apposito regolamento metropolitano.

4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

CAPO V

AMMISSIONE DELLE LISTE

Art. 17 – Esame delle liste

1. L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste presentate verificando che:

- a) ciascuna lista sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 13 con le informazioni e gli allegati previsti dall'articolo 12;
- b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo 2;
- c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
- d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 5% degli aventi diritto al voto;
- e) venga osservato il rispetto delle regole vigenti in materia di parità dei generi;
- f) venga osservato il rispetto di quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 9 comma 3;
- g) siano presenti gli allegati previsti dall'articolo 12 con i contenuti ivi prescritti.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiderazione della lista.

3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo dei sottoscrittori risulti essere inferiore al 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 18 – Esame delle candidature

1. Il dirigente dell'ufficio elettorale provvede a cancellare con proprio provvedimento:

a) i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1;

c) i candidati per i quali si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale dell'area metropolitana di Bologna;

d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto il dirigente dell'ufficio elettorale dispone contestualmente l'inammissibilità dell'intera lista.

Art. 19 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste

1. Il dirigente dell'ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle presenti Linee guida.

2. Entro il giorno successivo all'ammissione delle liste l'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.

3. Le liste ammesse sono pubblicate subito dopo sul Sito istituzionale della Città metropolitana ovvero, in sede di prima applicazione, della Provincia di Bologna.

Art. 20 - Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di consigliere metropolitano, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di sindaci o consiglieri provinciali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

CAPO VI

ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 21 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Città metropolitana ed in sede di prima applicazione della Provincia di Bologna, presso la sede di Via Malvasia 4 a Bologna.

2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di voto.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali nei locali adibiti, senza rallentare immotivatamente le operazioni di voto ed ogni altra attività del seggio elettorale.

Art. 22 - Adempimenti preliminari

1. L'ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 6 e, sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n. 32, nei colori di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

2. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:

- fascia a): inferiore o pari a 3.000 abitanti - colore azzurro
- fascia b): da più di 3.000 a 5.000 abitanti - colore arancione
- fascia c): da più di 5.000 a 10.000 abitanti - colore grigio
- fascia d): da più di 10.000 a 30.000 abitanti – colore rosso
- fascia e) da più di 30.000 a 100.000 abitanti - colore verde
- fascia f) da più di 250.000 a 500.000 abitanti – colore giallo

3. L'ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto e da inviare ai comuni dell'area metropolitana, con preghiera di esposizione in locali aperti al pubblico.

4. L'ufficio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:

- un timbro specifico dell'ufficio elettorale;
- biro nere per l'espressione del voto;
- sei urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, contrassegnate ciascuna dai colori di cui al comma 2;
- un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
- le tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata.

Art. 24 - Seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale cura l'istituzione di un unico seggio elettorale, per tutto il territorio metropolitano, supporta le operazioni di votazione, quelle di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti. La divisione del lavoro dell'ufficio elettorale nelle operazioni di voto e nello scrutinio dei voti, avviene in base alle fasce di cui al comma precedente.

2. Con atto del Presidente della Provincia è individuato il Presidente del seggio elettorale e almeno sei (6) componenti, in qualità di scrutatori e sei (6) componenti supplenti.

3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

4. Il seggio elettorale è costituito entro e non oltre il giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni presso la sede di cui all'articolo 21 comma 1.

Art. 25 - Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente, sentiti gli altri componenti, decide in via amministrativa relativamente alle questioni preliminari intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

2. Il presidente dispone degli agenti provinciali (e successivamente metropolitani ove previsti dalla legge altrimenti municipali) in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza della sala del voto, nonché della custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

3. Il Presidente nomina un vicepresidente fra i componenti e un segretario di seggio al di fuori dei componenti.

Art. 26 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede votate registra a verbale i voti espressi indicando separatamente le schede nulle e la causa di nullità rilevata dal Presidente;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le tabelle dei voti espressi e le schede elettorali.
2. Gli scrutatori curano le operazioni di voto, firmano le schede elettorali prima del voto, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 27 - Allestimento del seggio

1. In seguito alla costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro della firma e del timbro dell'ufficio elettorale.
2. Le schede siglate da almeno due componenti vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni. Separatamente vengono depositate le scorte.
3. Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali.

Art. 28 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa gli elettori possono essere identificati per riconoscimento personale da uno dei componenti del seggio, prendendone espressamente nota,
3. L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica che indichi la specifica patologia invalidante, può esprimere il voto con l'assistenza di un

familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore assistito.

4. La scheda, del colore relativo alla fascia a cui appartiene il comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta da uno dei componenti dell'ufficio elettorale. L'elettore, dopo l'espressione del voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'apposita urna avente identica colorazione.

5. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.

Art. 29 - Modalità di espressione del voto

1. Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista indicando con una croce sulla scheda elettorale il relativo simbolo ed eventualmente esprimendo una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato e il nome in caso omonimia, nella riga stampata sotto la denominazione della lista. Non è ammesso il voto disgiunto.

CAPO VIII

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 30 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato viceversa l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.

4. Lo scrutinio avviene estraendo le schede dalla prima urna colorata. Il presidente enuncia l'espressione di voto e passa ciascuna scheda al segretario che ne prende nota a verbale. L'espressione di voto è riportata sulle tabelle di scrutinio dagli scrutatori incaricati. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. Si procede analogamente e anche contestualmente con le tutte le altre urne colorate.

5. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, provvede a dichiarare nulle le schede elettorali nei seguenti casi:

- quando risultano non autenticate dal seggio elettorale;
- ove contenenti scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
- se non consentono di risalire in modo univoco alla volontà dell'elettore;
- se è espresso il voto disgiunto.

Le operazioni di cui al presente comma sono inserite a verbale.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Art. 31 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate; a parte sono conservati:

- il verbale delle operazioni di seggio
- le tabelle di scrutinio;

I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista ove presenti.

3. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Bologna a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo e successivamente presso la Città metropolitana di Bologna.

Art. 32 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, esaminati eventuali reclami e contestazioni, determina:

a) la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza.

2. Il prospetto di ponderazione del voto in base alle fasce di popolazione, realizzato in base a quanto previsto dall'allegato A alla L.56/2014, è pubblicato sul Sito istituzionale della Città metropolitana ed in sede di prima applicazione della Provincia di Bologna prima della data delle elezioni.

3. L'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi alle liste e ai candidati nelle modalità previste dalla legge⁹.

4. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

5. L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

Art. 33 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

1. Nel termine di tre giorni dalla data delle elezioni il dirigente dell'ufficio elettorale con provvedimento amministrativo adottato, sentiti i componenti dell'ufficio, dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia di Bologna in sede di prima applicazione e, nelle tornate elettorali successive, a quello della Città metropolitana di Bologna.

2. Il provvedimento è comunicato dall'ufficio elettorale al Sindaco metropolitano e, singolarmente, agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano.

3. Per conoscenza il provvedimento è comunicato a tutti i Sindaci dell'area metropolitana, al Prefetto e, in sede di prima applicazione, al Presidente della Provincia di Bologna.

Art. 34 - Giurisdizione e disposizioni finali

1. Il Tribunale amministrativo regionale di Bologna è competente avverso i provvedimenti

⁹ vedi il comma 36 dell'articolo 1 della L. 56/2014.

immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale per il Consiglio metropolitano di Bologna e, altresì, degli atti relativi a tutte le operazioni elettorali unitamente alla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.

2. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si fa rinvio ai principi contenuti nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014.

3. I richiami agli articoli, ove non diversamente specificato, si intendono alle presenti Linee guida.

Allegati:

- MOD. 1) MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CANDIDATI A CONSIGLIERE METROPOLITANO
- MOD. 2) MODULO DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE METROPOLITANO
- MOD. 3) MODULO DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
- ALL. 4) INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, INCANDIDABILITÀ